

ACCORDO

tra

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito denominata “Area Science Park”), C.F. e P.I. 00531590321, con sede legale a Trieste, Padriciano n. 99, rappresentata dal dott. Stephen John Taylor in qualità di Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi Complessi

E

Comune di Livorno, C.F. e P.I. 00104330493, con sede legale a Livorno, Piazza del Municipio n. 1, rappresentato dal dott. Leonardo Gonnelli in qualità di Dirigente dell’Ufficio Unico Mobilità

congiuntamente indicate come “le Parti”

PREMESSO CHE

- Area Science Park, ente nazionale di ricerca vigilato dal MIUR, favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, a supporto dei fabbisogni espressi dal territorio sia regionale che nazionale, con il coinvolgimento di imprese, università, enti di ricerca e amministrazioni pubbliche regionali, nazionali e internazionali;
- per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park sviluppa anche progetti a supporto dell’innovazione nelle pubbliche amministrazioni e, tra gli altri, a supporto della pianificazione strategica in ambito di energia, mobilità e cambiamento climatico, in linea con gli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo;
- Area Science Park partecipa in qualità di capofila al progetto LOCATIONS – *Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities*, finanziato nell’ambito del programma europeo di cooperazione transnazionale Interreg MED, che persegue l’obiettivo di supportare le città destinate di crociera nell’elaborazione di piani di trasporto a bassa emissione di carbonio contenenti specifiche misure dedicate ai flussi crocieristici (persone e merci), per migliorare la sostenibilità e incrementare l’attrattività delle città, decongestionando i flussi di traffico e riducendo le emissioni inquinanti generati dallo sbarco dei passeggeri;
- ai fini sopra indicati, i partner di LOCATIONS (Area Science Park, [Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale](#), [Comune di Ravenna](#), [REA Kvarner](#), [Autorità portuale di Fiume](#), [Comune di Zara](#), [Fondacion CIRCE](#), [Malagaport](#), [Comune di Lisbona](#), [Lisboa E-Nova](#), [Istituto albanese dei trasporti](#), [Comune di Durazzo](#)) hanno creato un modello operativo standardizzato e facilmente trasferibile, successivamente testato nelle sette città partner di progetto (Lisbona, Malaga, Ravenna, Trieste, Fiume, Zara, Durazzo), che assieme agli strumenti ideati durante una prima fase del progetto dovrà essere trasferito in cinque nuovi territori nei Paesi partner di progetto (Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Albania);
- tale fase di replicazione richiede a ciascun partner tecnico di progetto di selezionare un Comune oppure un’autorità portuale in uno dei suddetti cinque Paesi, al fine di replicare

- l'approccio e la metodologia sviluppati dal progetto in nuovi territori, portando all'elaborazione di nuovi piani di trasporto locale a bassa emissione di carbonio;
- il Comune di Livorno è stato selezionato da Area Science Park all'interno del progetto europeo SIMPLA per beneficiare di attività di formazione e di *coaching* a supporto del processo di sviluppo armonizzato dei propri PUMS e PAES e ha successivamente manifestato il proprio interesse ad approfondire il tema della mobilità sostenibile nelle destinazioni crocieristiche (con deliberazione di Giunta Comunale n. 815 del 13 novembre 2018);
 - con il presente Accordo le Parti intendono sancire il raggiungimento di un'intesa e promuovere un rapporto di collaborazione, disciplinando le modalità operative, i termini e le condizioni dei rispettivi impegni, per supportare la mobilità sostenibile nella città di Livorno, promuovendo il turismo crocieristico a motore di sviluppo locale, in grado di preservare le risorse naturali e l'attrattività del suo territorio;
 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), all'articolo 15 disciplina gli accordi tra le pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**tutto ciò premesso
le Parti convengono e stipulano quanto segue**

Art. 1. Valore delle premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2. Oggetto dell'Accordo

1. Area Science Park e Comune di Livorno collaboreranno al fine di avviare le attività necessarie alla realizzazione dell'obiettivo di cui in premessa elaborando congiuntamente un piano di trasporto locale a bassa emissione di carbonio per il Comune di Livorno.

Art. 3. Modalità della collaborazione

1. La collaborazione avverrà, secondo le modalità descritte nel presente Accordo.
2. Referenti delle parti per l'esecuzione dell'Accordo sono:
 - a) per Area Science Park: dott. Fabio Tomasi (e-mail: fabio.tomasi@areasciencepark.it; telefono: 0039 040 3755268);
 - b) per Comune di Livorno: dott.ssa Stella Savi (e-mail: ssavi@comune.livorno.it; telefono 0039 0586 820 519).

Art. 4. Impegni del Comune di Livorno

1. Il Comune di Livorno si impegna a:
 - a) collaborare con Area Science Park per l'attuazione del presente Accordo, avvalendosi del proprio personale e, qualora reputi necessario reperire particolari professionalità funzionali ad attività specifiche, anche di competenze esterne;

- b) elaborare congiuntamente ad Area Science Park il piano di trasporto a bassa emissione di carbonio, utilizzando l'approccio LOCATIONS;
- c) aderire al network di LOCATIONS;
- d) mettere gratuitamente a disposizione di Area Science Park la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 5. Impegni di Area Science Park

1. Area Science Park si impegna a:
 - a) collaborare con il Comune di Livorno nell'elaborazione del piano di trasporto a bassa emissione di carbonio, utilizzando l'approccio LOCATIONS, avvalendosi di personale proprio e di risorse esterne qualora necessarie;
 - b) partecipare ad almeno un meeting in presenza presso il Comune di Livorno per la revisione della documentazione intermedia;
 - c) coprire le spese per la trasferta di un rappresentante del Comune di Livorno a Lisbona, in occasione dell'evento finale di progetto;
 - d) mettere gratuitamente a disposizione del Comune di Livorno tutta la documentazione del progetto, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 6. Durata della collaborazione

1. La collaborazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Accordo e fino al termine del progetto attualmente previsto al 31 ottobre 2019.

Art. 7. Proprietà intellettuale dei risultati

1. Ciascuna Parte avrà diritto d'uso per finalità scientifico-divulgative dei risultati e degli elaborati degli studi realizzati in attuazione del presente Accordo, previa comunicazione all'altra Parte, che potrà opporsi a tale uso solo per giustificati motivi, quali ad esempio la volontà di tutela brevettuale. La facoltà di opposizione potrà essere esercitata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della citata comunicazione.
2. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale svolta dalle Parti aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta *pro quota* inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna delle Parti e regolati da specifici accordi in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.
3. Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati, dovrà in ogni caso comparire l'indicazione che si tratta di un'iniziativa svolta in collaborazione da Area Science Park e dal Comune di Livorno nell'ambito del progetto LOCATIONS del programma Interreg MED finanziato dalla Commissione Europea.

Art. 8. Clausola di riservatezza

1. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte, di cui venissero a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Accordo e a far sì che gli stessi vengano mantenuti strettamente confidenziali dai soggetti eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle attività.

Art. 9. Impossibilità sopravvenuta

1. Area Science Park, qualora non potesse proseguire la collaborazione per ragioni a essa non imputabili, si impegna a dare al Comune di Livorno tempestiva comunicazione di recesso e a corrispondere quanto fosse necessario per la copertura delle spese sostenute fino all'avvenuto recesso.

Art. 10. Limitazione di responsabilità

1. Nessuna responsabilità verrà assunta nei confronti di terzi né da Area Science Park né dal Comune di Livorno in relazione all'attività che l'altra parte effettuerà in esecuzione del presente Accordo.

Art. 11. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Il Comune di Livorno è titolare autonomo dei dati personali trattati nello svolgimento delle attività realizzative del progetto e in quanto tale risponderà direttamente e in via esclusiva per eventuali violazioni della normativa vigente in materia.

Art. 12. Controversie

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. a), n. 2, del D.Lgs. n. 104/2010, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 13. Registrazione della collaborazione e spese di bollo

1. La presente collaborazione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (art. 4 Tariffa Parte II).
2. Nel caso di registrazione l'importo della spesa sarà a carico della Parte che invocherà la registrazione (art. 57 D.P.R. 131/86).
3. L'atto sottoscritto dalle Parti è soggetto a imposta di bollo a carico di AREA Science Park, ai sensi del D.P.R. 642/1972 (art. 2 dell'Allegato A "tariffa").

Art. 14. Richiamo alla normativa applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, si fa riferimento alle norme di diritto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Per Area Science Park: il Direttore del Servizio Innovazione e Sistemi, dott. Stephen J. Taylor

Per il Comune di Livorno: Il Dirigente Ufficio Unico Mobilità, dott. Leonardo Gonnelli